

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1971, N. 48

**Intervento della Regione per il miglioramento
dei servizi di trasporto infermi^{1 2}**

Art. 1

Allo scopo di migliorare il servizio di trasporto degli infermi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere negli esercizi finanziari 1971 e 1972 sovvenzioni alle istituzioni, enti ed associazioni che nella regione provvedono al servizio di trasporto degli infermi.

Art. 2

Le sovvenzioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, tenuti presenti per ciascuna provincia il numero dei chilometri percorsi per interventi di istituto, il numero degli automezzi adibiti al servizio, il numero degli interventi e la popolazione residente alla fine dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'erogazione.

¹ In B.U. 28 dicembre 1971, n. 54.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

Art. 3

Il servizio di trasporto infermi si svolge in ciascuna provincia sulla base di un apposito piano provinciale di coordinamento. Detto piano, che deve prevedere opportune forme di collaborazione fra le varie istituzioni, enti ed associazioni che provvedono al servizio, viene approvato, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale competente per territorio, sentiti gli enti interessati.

Art. 4

La Giunta regionale provvede a nominare negli anni 1971 e 1972, un suo rappresentante in seno al Collegio dei revisori degli enti, associazioni ed istituzioni beneficiari delle sovvenzioni, di cui all'articolo 1 della presente legge, con il compito di effettuare il controllo limitatamente alla spesa relativa al servizio di trasporto infermi.

Ove non fosse previsto il Collegio dei revisori, la Giunta regionale nomina ugualmente un suo rappresentante che provvede autonomamente al controllo anzidetto.

